

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2025

Numero 26664

Sezione III

## Soggetto Imputato

- ☐ Datore\_Lavoro\_Pubblico ☒ Datore\_lavoro\_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile\_Lavori  
☐ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore  
☐ Altro

## Esito

☐ Assoluzione☒ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☒ Pena non specificata☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civileAltri elementi 

Quantum non specificato

☒ 1\* Grado Tribunale di Pesaro in data 06/05/2024 condanna☐ 2\* Grado ☐ precedente cassazione ☐ Precedente appello 

## Classificazione evento

☐ Infortunio☐ Malattia☒ Non riguarda un infortunio☐ Lesioni ☐ Morte

## Soggetto leso

☐ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore☐ Ulteriori soggetti lesi ☐ Altro  ☒ Salute Sicurezza 

## Fattispecie

nell'effettuare lavori di rimozione di materiale contenente amianto dalla copertura del capannone di un cantiere, non aveva allestito a regola d'arte alcune opere provvisorie, vale a dire lasciando, nell'ultimo piano di un trabattello di salita che conduceva al tetto del capannone, uno spazio tra la struttura e il muro, rendendo rischioso il passaggio tra il trabattello stesso e il piano di lavoro, spazio che avrebbe dovuto essere protetto con uno "stocchetto". Inoltre, non erano stati predisposti gli attraversamenti ortogonali tali da permettere il passaggio sulle porzioni di copertura di amianto non ancora rimosse, necessari per evitare lo scivolamento e il calpestamento del materiale.

## Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

### Principio di diritto

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilità ove risulti l'inidoneità di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi (Sez. 4, n.22256 del 03/03/2021, Canzonetti, Rv. 281276, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità del datore di lavoro per le lesioni che un suo dipendente, alla guida di un muletto, aveva cagionato ad altro lavoratore, in quanto, pur avendo nominato un preposto, non aveva organizzato i luoghi di lavoro in modo tale da garantire una viabilità sicura, regolamentando la circolazione con cartellonistica e segnaletica orizzontale) o, comunque, nel caso in cui la verifica del sinistro sia conseguita a scelte gestionali inadeguate ascrivibili al datore di lavoro e non alla concreta esecuzione della prestazione lavorativa (Sez. 4, n. 10465 del 29/01/2025, Liccardi, Rv. 287777). Infatti, la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione (Sez. 4, n. 43350 del 5/10/2021, N'ara, Rv. 282241).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☒ Rigetto\_del\_ricorso☐ Ricorso\_inammissibile

annullamento

☐ senza rinvio☐ con rinvio☐ con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così è deciso, 24/06/2025

### Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**